



Al Presidente del Consiglio Comunale di Mentana

MOZIONE

ex art. 47 Regolamento Comunale da calendarizzarsi e discutersi entro 30 giorni dalla presentazione

Oggetto: Semplificazione amministrativa attività rurali aziendali così come individuate all'art. 2 della LR 14/2020 tramite l'attivazione del sistema autorizzativo regionale per l'agricoltura così come disciplinato dall'art. 8 della L.R. 27 febbraio 2020, n.1.

VISTA

- la Legge Regionale 27 febbraio 2020, n.1 *“Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione”*, con particolare riferimento all'articolo 8 *“Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura”*;
- l'art.117 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con particolare riferimento all' art.15;
- la Legge 4 aprile 2012, n. 35 concernente la *“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*;
- l'articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 concernente *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”* convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della L. 6 agosto 2008, n. 133 in materia di riordino e semplificazione della disciplina del SUAP;
- la Legge 28 luglio 2016, n. 154 concernente *“Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia*



di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” con particolare riferimento al comma 2 dell’art.4;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 concernente il *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”* con particolare riferimento agli art. 7 Procedimento unico e art. 8 Raccordi procedurali con strumenti urbanistici;

- la L.R. 22 Dicembre 1999, n. 38 concernente le *“Norme sul governo del territorio”*;

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 agosto 2019, n. 594 concernente *“Legge Regionale 22 dicembre 1999 n.38 "Norme sul governo del Territorio" e successive mm. e ii. – art. 52 Piano Agricolo Regionale (P.A.R.). Approvazione degli indirizzi ed indicazioni programmatiche per la predisposizione della proposta del Piano Agricolo Regionale”*;

- la Legge Regionale 2 novembre 2006 n. 14 concernente le *“Norme in materia di diversificazione delle attività agricole”*;

- il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 recante la soppressione dell’AIMA e l’istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, con particolare riferimento all’art. 3bis con cui si istituisce e disciplina l’attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 *«Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola»*;

- la L.R. 13 agosto 2011, n. 12 *“Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013” ed in particolare i commi 134 e 135 dell’art. 1, concernenti “Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti nei procedimenti relativi all’esercizio dell’attività agricola”*;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 ottobre 2008, n. 725 recante *“Nuove disposizioni applicative per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.lg. 27 maggio 1999, n.165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002”*;

- il Regolamento Regionale 3 dicembre 2013, n.17 riguardante: *“Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura”*, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2013, n. 411 così



come successivamente modificato ed integrato con particolare riferimento alle modifiche introdotte con la Deliberazione di Giunta Regionale del 25 luglio 2017, n.458 *“Modifica al Regolamento Regionale 3 dicembre 2013 n. 17 concernente “Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura;”*

- il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, così come convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 14 *“Semplificazione dei controlli sulle imprese”*;

- il Decreto del 22 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali recante *“Istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole”*;

- le Linee Guida in materia di Controlli ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, adottate in Conferenza Unificata delle Regioni in data 24 gennaio 2013;

- la L.R. 13 febbraio 2009, n. 1, *“Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”* come modificata dalla L.R. n. 7 del 22 ottobre 2018 *“Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”* che ha introdotto l’art. 8 bis istituendo il Registro unico regionale dei controlli in agricoltura – RUCA;

- la L.R. 13 febbraio 2009, n. 1, *“Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”* che all’ art. 8 prevede l’anagrafe unica delle attività agricole del Lazio (AUAAL);

PREMESSO CHE

- la Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura ha assunto un ruolo determinante nella programmazione, autorizzazione, sviluppo, acquisizione delle conoscenze oltre che nelle funzioni di monitoraggio e di vigilanza del comparto agricolo, utili ad indirizzare anche l’erogazione degli aiuti di fonte comunitaria a seguito delle recenti riforme legislative riguardanti sia la pianificazione territoriale, con la previsione del Piano Agricolo Regionale di cui all’art. 52 della LR n.38/99, sia i regimi autorizzativi di cui all’ art. 8 della L.R. 1/2020, sia la disciplina della diversificazione delle attività agricole, nonché la costituzione e l’aggiornamento della banca dati dell’agricoltura, dell’Anagrafe Unica delle Attività Agricole del Lazio AUAAL e del Registro Unico Regionale dei Controlli in Agricoltura (RUCA) come istituito dall’art.8 bis della L.R. 13 febbraio 2009 e ss.mm.ii.;

- l’importante sistema delle imprese agricole inserito nel più complessivo comparto



dell'agroalimentare rappresenta un elemento fondamentale del sistema economico comunale per le sue eccellenze e caratteristiche;

- la certezza, la semplificazione e la riduzione delle tempistiche delle procedure amministrative costituiscono un fondamentale elemento di competitività per il settore produttivo agricolo;

- la nuova forma di sussidiarietà può essere immediatamente attivata in ragione sia della presenza diffusa sul territorio del sistema dell'assistenza tecnica per l'agricoltura (CAA) e delle nuove funzioni amministrative ad essa attribuite, sia in ragione delle riforme regionali in materia di autorizzazioni che ricomprendono e definiscono i ruoli della Direzione Regionale Agricoltura e delle amministrazioni comunali, con particolare riferimento alle funzioni svolte dai SUAP e dai CAA ;

- l'art.8 comma 1 della L.R. n.1/2020 istituisce il Sistema Autorizzativo per l'Agricoltura presso la Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura, nonché presso le Aree Decentrate dell'Agricoltura (ADA), al fine di garantire la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure di comunicazione, segnalazione ed autorizzazione dando così un significativo impulso allo sviluppo delle attività rurali aziendali di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n.14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole);

- in concomitanza con l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, risulta ancor più necessario semplificare e ridurre i tempi delle procedure autorizzative in ambito agricolo, al fine di dare maggior impulso allo sviluppo delle attività a forte valenza territoriale;

- l'art.8 comma 2 della L.R. n.1/2020 definisce tale Sistema Autorizzativo come *“l'insieme dei mezzi tecnici, delle procedure organizzative e delle risorse umane finalizzato alla gestione delle informazioni prodotte, anche con modalità informatiche, utilizzate e condivise dalle amministrazioni competenti al rilascio di atti di assenso, pareri, nulla osta comunque denominati relativi alle procedure di cui al comma 1”*;



CONSIDERATO CHE

- il Sistema autorizzativo per l'agricoltura diviene pertanto il principale strumento di riferimento per qualsiasi regime autorizzativo riconducibile alle attività rurali aziendali le quali risultano costituire un comparto strategico per lo sviluppo economico e sociale, nonché per la salvaguardia ambientale e paesaggistica anche per il territorio comunale;
- tra le attività rurali aziendali rientrano, non solo quelle esercitate da un imprenditore agricolo come declinate dall'art. 2135 del c.c., ma anche le attività esercitate all'interno di una azienda agricola da un soggetto non avente la qualifica di imprenditore agricolo, denominate *“attività multimprenditoriali”*, come individuate dall' art. 3 della LR n.14/2006 e dagli artt.54 e 57 bis della LR n.38/99;
- il processo di standardizzazione delle procedure autorizzative, che si concretizzerà con l'emanazione di linee guida approvate a norma dell'art.8 comma 6 della L.R. n.1/2020, deve prevedere, per ogni fattispecie di istanza presentata ai fini dell'introduzione/implementazione di attività rurali e l'attivazione di specifiche ed uniformate procedure amministrative mirate al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie, comprese quelle previste per la realizzazione di interventi di natura edilizia e/o infrastrutturale indispensabili per l'esercizio delle attività rurali;
- lo strumento amministrativo della conferenza dei servizi di natura decisoria è comunque uno strumento sempre obbligatorio quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, resi da diverse amministrazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.14 c.2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ai sensi di quanto stabilito dall'art.8 comma 4 della LR n.1/2020, *“la struttura regionale competente in materia di agricoltura, anche per i propri enti dipendenti, collegati e controllati, è designata quale rappresentante unico regionale (RUR) nelle conferenze di servizi decisorie di cui al comma 2 dell'articolo 14 della Legge 241/1990 e successive modifiche, da svolgersi in forma simultanea e modalità sincrona e indette nell'ambito delle procedure di cui al comma 1”*;
- secondo la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, i Centri di Assistenza Agricola (CAA), rispondendo ad uno specifico interesse pubblico, svolgono funzioni di natura amministrativo-burocratica acquistando la veste di veri e propri soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della Legge n. 241 del 1990, e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza previsti dalla citata legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;



- l'ordinamento riconosce ai CAA una funzione primaria per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, declinato dall'articolo 118, comma 4 della Costituzione, con l'obiettivo di semplificare l'attività amministrativa rispondendo in maniera quanto più efficace ed efficiente alle richieste del territorio, vista la difficoltà, in particolare delle amministrazioni meno strutturate, di poter assicurare tempi certi per la definizione dei procedimenti di competenza;
- la Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura può pertanto avvalersi dei CAA per la gestione del Sistema Autorizzativo per l'Agricoltura, con particolare riferimento all'attività di supporto che gli stessi possano assicurare nella fase propedeutica ai lavori della Conferenza dei Servizi attraverso la raccolta e l'invio della documentazione oggetto dell'istanza, previa certificazione della completezza, della adeguatezza e delle tempistiche della stessa, nel rispetto di quanto già previsto dal Regolamento regionale 3 Dicembre 2013 n. 17 *"Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura"*;
- l'azione esercitata dal sistema autorizzativo regionale per l'agricoltura può svolgere la funzione di reale potenziamento del regime delle autorizzazioni con importanti ricadute sulla efficienza delle procedure amministrative relative all'esercizio delle attività rurali aziendali con particolare riferimento a quelle dell'inizio attività;
- l'art. 8 della L.R. 1/2020 individua tutte le modalità di inizio attività effettuate dalle imprese agricole per l'avvio delle attività rurali aziendali e le amministrazioni competenti su ogni specifica procedura amministrativa;

PRESO ATTO CHE

- il SUAP, come stabilito dall'art.2 comma 1 del DPR n.160/2010, è *"l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59"*;
- secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.376/2002, la disciplina del SUAP *"è fondata sulla concentrazione in una sola struttura, istituita dal Comune, della responsabilità dell'unico procedimento attraverso cui i soggetti interessati possono ottenere l'insieme dei provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, nonché sulla concentrazione nello "sportello unico", presso la predetta struttura, dell'accesso a tutte le informazioni da parte dei medesimi soggetti interessati: ciò al fine di evitare che la pluralità delle competenze e*



degli interessi pubblici oggetto di cura in questo ambito si traduca per i cittadini in tempi troppo lunghi e in difficoltà di rapporti con le amministrazioni”;

- come stabilito dall’art.2 comma 2 del DPR n.160/2010, *“Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all’articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto”;*

- come stabilito dall’art. 2 comma 3 del DPR n.160/2010 *“In conformità alle modalità di cui all’articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione”;*

- come stabilito dal comma 4 dell’art. 2 del DPR n.160/2010, rimangono esclusi dall’ambito di applicazione del DPR n.160/2010 e quindi dalle competenze del SUAP, gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- le attività non attivabili secondo l’art. 4 del D.P.R. 160/2010 qualora ricadenti nell’ambito delle attività rurali aziendali comunque sarebbero ricomprese nelle procedure di inizio attività individuate all’ art. 8 della L.R. 1/2020;

- le tipologie di procedimento attivabili presso il SUAP, relative alle attività rurali aziendali, sono le seguenti:

a) La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge n.241/1990 e come definita dal Capo III “Procedimento automatizzato “del DPR n. 160/2010, nei limiti dell’istituto del silenzio-assenso come normato dall’art.20 della legge n.241/1990;

b) Il Procedimento Unico, come definito dall’art.7 del Capo IV “*Procedimento ordinario*” del DPR 160/2010 ed espletabile anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, nel caso in cui sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche; procedimento utilizzabile anche ai fini della variazione degli strumenti urbanistici di cui all’art.8 comma 1 del DPR n.160/2010 nei casi in cui



lo strumento urbanistico comunale non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale tramite la prevista convocazione della conferenza di servizi in seduta pubblica per l'approvazione della variante urbanistica che legittimi la realizzazione del progetto presentato dall'impresa;

- c) Le comunicazioni/notifiche asseverate e non, inerenti all'inizio attività/lavori previste dalla normativa vigente;
- d) La procedura prevista dall'art. 9 del DPR n. 160/2010 in materia di chiarimenti tecnici;
- e) La procedura prevista dall'art.10 del DPR n.160/2010 in materia di chiusura dei lavori e collaudo;
- f) Il parere PUA ai sensi dell'art. 57 della L.R. 38/99 g) La procedura prevista dalla L.R. n. 14 del 06/08/1999 parte A, e parte B ai sensi della quale i comuni capofila provvedono alla valutazione istruttoria delle richieste loro presentate dagli utenti agricoli, alla tenuta dei relativi fascicoli e alla materiale assegnazione dei quantitativi di carburante agevolato a ciascuno spettanti;
- g) La procedura per il riconoscimento ed il rilascio dell'attestazione di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD) delegata ai comuni capofila secondo la loro competenza territoriale ai sensi del Regolamento regionale 3 Dicembre 2013 n. 17.

- l'art. 8 della L.R. 1/2020 individua, tra l'altro, il rapporto che intercorre tra le procedure relative all'esercizio delle attività e la realizzazione di interventi di natura edilizia e infrastrutturale realizzati per tali finalità il procedimento unico di cui alla sopra declinata lettera b) si configura quale unica procedura amministrativa, attivabile presso il SUAP, idonea alla simultanea autorizzazione delle attività e degli interventi in ambito rurale, anche qualora questi ricomprendano operazioni di natura edilizia ed infrastrutturale, nonché, nei casi previsti dalla norma, degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia in luogo del permesso di costruire ex art.10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" tra le procedure dell'inizio attività, il procedimento unico si configura quale procedura autorizzativa prevalente sia per la realizzazione degli interventi, sia per l'esercizio delle attività, atteso che, in ragione della peculiare caratteristica del settore agricolo avente al contempo valenza economica e di gestione territoriale, il ricorso a modalità amministrative di natura dichiarativa non è comparabile a quello degli altri settori produttivi;

- risulta dunque fondamentale dare la massima priorità ed il miglior contributo agli approfondimenti tematici propedeutici alla standardizzazione del procedimento unico da parte del sistema autorizzativo



per l'agricoltura in considerazione anche della difficoltà di recepimento, nell'organizzazione del sistema regionale nazionale, di procedure simili già attivate e consolidate;

- il comma 13 bis dell'art. 55 della L.R. 38/99 istituisce presso la Direzione Regionale competente in materia di agricoltura il registro delle trasformazioni effettuate in zona agricola e prevede l'invio da parte dei Comuni dei dati significativi relativi alla nuova edificazione e, in caso di presenza di interventi riferiti alle attività di diversificazione, il medesimo comma prevede l'invio contestuale dei dati da parte dell'amministrazione procedente;

- il comma 25 dell'art. 8 della L.R. n. 1/2020 modifica l'articolo 8 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura) ampliando i confini delle competenze dell'anagrafe unica delle attività agricole del Lazio (AUAAL) istituita presso la Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura;

- presso l'anagrafe unica delle attività agricole del Lazio (AUAAL) vengono raccolti i dati relativi a tutte le attività agricole aziendali di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche tra cui le istanze di "inizio" attività presentate dalle imprese agricole;

- l'amministrazione procedente, ad esito positivo della verifica dell'inizio attività, invia contestualmente alla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura i dati relativi al registro delle trasformazioni, agli elenchi della diversificazione e all'avvenuto inizio attività stesso

- la Regione, al fine di agevolare l'operatività del proprio sistema autorizzativo, può siglare accordi con le altre amministrazioni così come previsto dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. 1/2020;

- il dispositivo dei commi 11, 15, 21 e 25 dell'art. 8 della L.R. 1/2020, tali accordi possono essere stipulati con le amministrazioni anche al fine di assicurare certezza, semplificazione e riduzione delle tempistiche del procedimento amministrativo;

- il sistema autorizzativo regionale per l'agricoltura diviene l'interlocutore unico per l'amministrazione comunale per ciò che concerne le procedure di inizio attività di competenza del SUAP e che, per tale ragione, il sistema autorizzativo regionale per l'agricoltura si configura come piattaforma amministrativa in grado di dare certezza, semplificare e ridurre le tempistiche e i costi sia per il sistema produttivo che per l'amministrazione comunale;



**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
si impegnano il Sindaco e la Giunta:**

- ad attivarsi per il soddisfacimento delle esigenze come sopra rappresentate e per l'ottimizzazione delle procedure e dei procedimenti legati alle attività in materia di agricoltura, al fine di favorirne lo sviluppo e la modernizzazione, dando mandato agli uffici di competenza per promuovere le azioni per semplificare le procedure inerenti le imprese agricole, così come disciplinato dall'art. 8 della L.R. 27 febbraio 2020, n.1.

**Il Capogruppo del Movimento 5 Stelle
Viviana Carbonara**